



Il Ministro del Tesoro

720603

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che definisce "raccolta del risparmio" l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

VISTO il comma 3 dell'articolo in parola, che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali talune forme di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, tra cui quella effettuata presso soci e dipendenti, non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

VISTO il comma 1 dell'art. 106 del medesimo decreto, in base al quale l'esercizio nei confronti del pubblico di attività quali, tra l'altro, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC;

VISTO il comma 4 del medesimo articolo, nel quale viene precisato che il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

VISTI gli articoli 130 e 131 del citato decreto legislativo, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'articolo 11 sopra citato;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 che ha, tra l'altro, disciplinato la raccolta di risparmio presso soci, rinviando ad una propria successiva delibera la definizione di limiti e criteri mediante i quali può essere effettuata la raccolta di risparmio presso i dipendenti;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 385/1993;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

D E C R E T A

Articolo 1

(Raccolta del risparmio presso dipendenti)

1. Le società di capitali e le società cooperative possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purché:

- tale facoltà sia prevista nello statuto della società;
- l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nel limite già previsto dalla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 per la raccolta presso soci.

2. La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Articolo 2

(Raccolta del risparmio tra soci degli enti e società cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica)

1. Gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria - costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica - possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché lo statuto preveda che:

- la compagine sociale sia costituita esclusivamente da dipendenti pubblici in servizio;
- i fondi raccolti vengano impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale, entro il limite del quinto cedibile per ciascun dipendente. I fondi non destinati a tale scopo devono essere investiti in titoli di stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

- l'amministrazione pubblica da cui i soci dipendono approvi lo statuto dell'ente o società cooperativa e nomini almeno un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società medesima;
- almeno la quinta parte degli utili netti annuali sia destinata all'aumento del patrimonio ovvero di fondi equivalenti.

2. Ai fini del presente decreto, per "amministrazione pubblica" vanno intesi esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato, gli altri enti territoriali, nonché gli enti strumentali a questi ultimi.

3. L'adeguamento dello statuto alle suddette previsioni deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 ed, entro la medesima data, deve esserne data notizia all'UIC, inviando copia dello statuto e dell'ultimo bilancio disponibile.

4. La raccolta tra i dipendenti pubblici non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

2. Le società che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in essere operazioni di raccolta di risparmio presso i dipendenti di cui al precedente articolo 1, si uniformeranno alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 1997.

3. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulle materie regolamentate dal presente decreto.

4. Il C.I.C.R. si riserva di intervenire nuovamente sulla disciplina della raccolta del risparmio tra soci degli enti e cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, tenendo conto dell'informativa che la Banca d'Italia - sentito l'UIC - fornirà sulla materia entro il 31 dicembre 1996.

Roma, addì 29 MAR. 1995

IL MINISTRO

